# Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce misure particolari a favore dei produttori colpiti dalla siccità del 1991/1992 in Portogallo

(92/C 251/04)

*COM(92) 348 def.*

*(Presentata dalla Commissione il 5 agosto 1992)*

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, dall'autunno 1991 sino alla primavera 1992, il Portogallo è stato colpito da una forte siccità che provocherà, da un lato, una perdita parziale e, in alcune regioni, quasi totale del raccolto di cereali e, dall'altro, costi supplementari particolarmente elevati per l'alimentazione del bestiame bovino, ovino e/o caprino e equino in determinate regioni; che, onde attenuare la perdita di reddito che subiranno i produttori interessati, è d'uopo prevedere regimi di aiuto specifici; che si devono stabilire le modalità relative a tali regimi;

considerando che la siccità primaverile colpisce in misura minore i cereali tardivi, come ad esempio il granturco e il sorgo; che occorre pertanto limitare l'aiuto ai cereali invernali; che le colture di frumento duro beneficiano già di un consistente aiuto per ettaro, indipendentemente dalla produzione; che è quindi opportuno limitare l'aiuto alle colture di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale;

considerando che per i cereali è indicato limitare la compensazione agli agricoltori con una produttività modesta; che per tali produttori la compensazione deve essere stabilita in base all'entità della perdita di produzione e dei costi di produzione dei vari cereali;

considerando che, per quanto concerne gli allevatori di bestiame, occorre prevedere aiuti speciali per i produttori delle regioni colpite che detengono vacche nutrici, pecore e/o capre, nonché per i piccoli produttori lattieri delle stesse regioni; che è opportuno limitare l'importo di questi aiuti ad un livello atto a compensare l'acquisto di quantitativi complementari di foraggio durante il periodo nel quale, in anni normali, la crescita dell'erba è sufficiente per l'alimentazione di base di tali animali;

considerando che, per quanto concerne la compensazione a favore degli allevatori per i costi supplementari, occorre stabilire, in funzione della gravità della carenza di precipitazioni rispetto ai valori pluviometrici normali, nonché delle conseguenze delle temperature eccezionalmente elevate, l'elenco delle regioni a seconda del grado di siccità raggiunto; che l'importo massimo degli aiuti autorizzati dovrebbe essere limitato in funzione di tale grado di siccità e a seconda della specie animale interessata;

considerando che, per consentire un versamento rapido di tali aiuti, è opportuno prendere come riferimento individuale i premi comunitari concessi per la campagna 1991 per le vacche nutrici, per pecora e/o capra; che occorre tuttavia tener conto dei nuovi produttori che non hanno presentato domande per la campagna 1991;

considerando che le conseguenze economiche della siccità rischiano di rallentare il processo d'integrazione del settore agricolo portoghese nelle organizzazioni comuni di mercato; che, al fine di sostenere lo sforzo compiuto dal Portogallo per far fronte alle difficoltà incontrate, è d'uopo prevedere la partecipazione del FEAOG, sezione garanzia, al finanziamento degli aiuti in questione entro i limiti degli importi stanziati a tal fine in bilancio;

considerando che è opportuno autorizzare le autorità portoghesi a concedere un aiuto, a carico del bilancio nazionale, ai detentori di cavalli nelle regioni più colpite dalla siccità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

## Misure a favore dei produttori di cereali

### *Articolo 1*

1. Il Portogallo è autorizzato a concedere un aiuto speciale ai produttori di frumento tenero, di orzo, di segala e di triticale che sono stati particolarmente colpiti dalla siccità verificatasi in Portogallo dall'autunno 1991 sino alla primavera 1992.

2. Sono considerati particolarmente colpiti i produttori di cereali che nel 1992 hanno ottenuto, nella loro azienda, una media per ettaro inferiore a 1 000 kg di frumento tenero, a 850 kg d'orzo e di triticale ed a 650 kg di segala.

### *Articolo 2*

Possono beneficiare dell'aiuto i produttori che hanno presentato una dichiarazione di coltivazione nell'ambito del regime di aiuto speciale previsto dal regolamento (CEE) n. 3653/90 [1] nonché, in casi debitamente giustificati, gli altri produttori che possano comprovare danni alle loro colture di cereali.

[1] GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.

*Articolo 3*

1. L'importo dell'aiuto per ettaro è il seguente:

— 215 ECU/ha per il frumento tenero,

— 165 ECU/ha per l'orzo e il triticale,

— 120 ECU/ha per la segala.

2. L'aiuto deve essere applicato in modo che i produttori particolarmente colpiti che abbiano ottenuto, per ogni cereale, una produzione inferiore ai quantitativi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, abbiano diritto ad un aiuto parziale. In tal caso, gli importi di cui al paragrafo 1 verranno diminuiti proporzionalmente alla differenza tra la resa effettivamente ottenuta ed i valori indicati all'articolo 1, paragrafo 2.

*Articolo 4*

Le modalità d'applicazione del presente titolo e in particolare quelle concernenti i controlli sono stabilite, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [1].

TITOLO II

**Misure a favore degli allevatori di bestiame**

*Articolo 5*

Il Portogallo è autorizzato ad istituire un regime speciale di premi per la siccità a favore dei produttori che detengano vacche nutrici, vacche da latte, pecore e/o capre nelle regioni colpite dall'eccezionale siccità verificatasi in Portogallo dall'autunno 1991 sino alla primavera 1992, e che s'impegnino a mantenere la mandria o il gregge almeno fino al 31 dicembre 1992.

Ai fini del presente regolamento:

— le regioni particolarmente colpite sono quelle elencate nell'allegato I,

— le regioni assai gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato II,

— le regioni gravemente colpite sono quelle elencate nell'allegato III.

*Articolo 6*

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori detentori di vacche nutrici che abbiano beneficiato nel 1991 del premio per il mantenimento delle vacche nutrici istituito dal regolamento (CEE) n. 1357/80 [2].

Se il numero di vacche nutrici detenuto alla data del 1° settembre 1992:

— è pari a quello per il quale il premio è stato concesso nella campagna 1991, l'aiuto può essere accordato al massimo per detto numero di capi;

— è inferiore a quello per il quale il premio è stato concesso nella campagna 1991, viene preso in considerazione questo numero inferiore;

— è superiore a quello per il quale il premio è stato concesso nella campagna 1991, viene preso in considerazione questo numero superiore, a condizione che gli animali fossero già detenuti alla data del 1° gennaio 1992 e con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.

Può essere altresì concesso un aiuto ai produttori detentori di vacche nutrici citati all'articolo 5 che, non avendo beneficiato del premio per il mantenimento delle vacche nutrici nella campagna 1991, possono dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, di aver effettivamente detenuto vacche nutrici ammissibili al beneficio del premio a norma del regolamento (CEE) n. 1357/80 almeno nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° settembre 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per questo numero di vacche nutrici.

*Articolo 7*

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori che pratichino la consegna o la vendita diretta di latte o di prodotti lattiero-caseari ed il cui quantitativo di riferimento individuale, menzionato all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 [3], sia pari o inferiore a 60 000 kg. L'aiuto è accordato unicamente ai produttori delle regioni particolarmente colpite o assai gravemente colpite a norma dell'articolo 5, i quali possano dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, di aver effettivamente detenuto vacche da latte almeno durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 1992 e il 1° settembre 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di vacche da latte effettivamente detenute. In ogni caso, il numero delle vacche da latte per le quali può essere corrisposto l'aiuto non deve essere superiore a 17.

*Articolo 8*

In caso di applicazione dell'articolo 5, può essere concesso un aiuto speciale per la siccità ai produttori detentori di pecore e/o capre che abbiano beneficiato del premio di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 [4] per la campagna 1992. L'aiuto può essere concesso al massimo per il numero di pecore e/o di capre ammissibile al premio, con riserva di adeguato controllo ad opera delle autorità competenti.

*Articolo 9*

1. L'importo dell'aiuto speciale per la siccità non può superare:

a) per le regioni particolarmente colpite: 145 ecu per vacca nutrice, 14,5 ecu per pecora e 14,5 ecu per capra;

b) per le regioni assai gravemente colpite: 110 ecu per vacca nutrice, 11 ecu per pecora e 11 ecu per capra;

c) per le regioni gravemente colpite: gli importi di cui alla lettera b) sono ridotti del 32 %;

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
[2] GU n. L 140 del 5. 6. 1981, pag. 1.
[3] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[4] GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.

d) per le vacche da latte delle regioni particolarmente o assai gravemente colpite: 75 ecu per vacca.

2. Qualora gli animali non siano stati presenti nelle regioni di cui all'articolo 5 durante tutto il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 1° maggio 1992, gli importi massimi di cui al paragrafo 1 sono ridotti proporzionalmente al periodo di presenza.

*Articolo 10*

La Commissione può stabilire le modalità d'applicazione del presente titolo, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 27 del regolamento (CEE) n. 805/68 [1] per le vacche nutrici, secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68 per le vacche lattiere o secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3013/89 per le pecore e/o le capre.

TITOLO III

**Altre disposizioni**

*Articolo 11*

A complemento dell'aiuto speciale per la siccità, il Portogallo è autorizzato a concedere, a carico del bilancio nazionale, un aiuto non superiore a 110 ecu per ogni riproduttrice della specie equina di oltre 12 mesi d'età nelle regioni particolarmente colpite ed in quelle assai gravemente colpite.

*Articolo 12*

1. La Comunità partecipa al finanziamento degli aiuti di cui ai titoli I e II del presente regolamento nei limiti degli importi stanziati a tal fine in bilancio. Detti aiuti sono da considerarsi come un intervento ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70 [2].

2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono convertiti in base al tasso di conversione agricolo in vigore il 1° luglio 1992.

*Articolo 13*

Il Portogallo adotta le misure necessarie per garantire che gli aiuti previsti dal presente regolamento siano concessi soltanto agli aventi diritto. Tali misure comprendono in particolare sanzioni adeguate qualora nelle domande di aiuto siano indicati, di proposito o per negligenza grave, dati inesatti.

Il Portogallo informa la Commissione delle misure adottate in applicazione del presente articolo.

*Articolo 14*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

[2] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

*ALLEGATO I*

## REGIONI PARTICOLARMENTE COLPITE DALLA SICCITÀ

**Regione Alentejo**

— Zona agraria (1): 61

— Concelho di Mourão

---

*ALLEGATO II*

## REGIONI ASSAI GRAVEMENTE COLPITE DALLA SICCITÀ

**Regione Beira Interior**

— Zone agrarie: 33, 34, 35, 36 (eccetto Fornos de Algodres), 37, 38 e 39

**Regione Ribatejo e Oeste**

— Conselho di Gavião

**Regione Alentejo**

— Zone agrarie: 53, 54, 55, 56, 57, 58 (eccetto Mourão), 59 e 60

**Regione Algarve**

— Zone agrarie: 64, 65 (eccetto Faro e Olhão) e 66

— Concelho di Silves

---

*ALLEGATO III*

## REGIONI GRAVEMENTE COLPITE DALLA SICCITÀ

**Regione Trás os Montes**

— Zone agrarie: 12, 13, 20 (eccetto S. João de Pesqueira) e 21 (eccetto Carrazeda de Ansiães)

— Concelho di Macedo de Cavaleiros

**Regione Beira Interior**

— Zona agraria: 40

— Concelho di Fornos de Algodres

**Regione Beira Litoral**

— Zone agrarie: 27, 28, 29, 30 e 31

**Regione Ribatejo e Oeste**

— Zone agrarie: 47, 48, 49 e 50 (eccetto Gavião)

— Concelhos di Santarém, Cartaxo e Montijo

**Regione Alentejo**

— Zone agrarie: 51 e 52

**Regione Algarve**

— Zone agrarie: 62, 63 (eccetto Silves) e 65 (eccetto Castro Marin)

---

(1) Secondo il decreto legge 46/89 del 15 febbraio 1989.